

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Ottobre 2009]

SCUDO FISCALE: allargato il perimetro di efficacia ma ristretti i tempi (D.L. 1/7/2009 n. 78 emendato dal D.L. 3/8/2009 n. 103, conv. L. 3/10/2009, n. 141)



E' stato convertito in legge, il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78/2009, col quale sono state introdotte importanti modifiche allo scudo ter (si veda la nostra precedente circolare).

In particolare, le principali modifiche introdotte dal D.L. 103 alla prima versione dello scudo fiscale (art. 13-bis del richiamato D.L. 78/2009) riguardano:

- l'ampliamento dei reati e degli illeciti coperti.
In particolare, sotto il profilo tributario vengono "azzerati" i seguenti reati penali-tributari:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Dichiarazione infedele;
 - Omessa dichiarazione;
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.
- Resta invece punibile il reato di emissione di fatture false.
- Vengono, inoltre, coperti anche molti reati previsti dal codice penale, agli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, e dal codice civile (tra cui l'occultamento o distruzione di documenti contabili, le false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori). Si ricorderà che nella prima versione dello scudo, licenziata col D.L. 78/2009, gli "unici" reati coperti riguardavano la dichiarazione infedele o l'omessa dichiarazione;
- l'estensione tra i soggetti interessati dallo scudo ai partecipati delle società controllate e collegate estere;

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

- la cancellazione degli obblighi di segnalazione per le norme antiriciclaggio sui reati coperti dallo Scudo;
- l'allungamento della lista dei reati societari e tributari protetti tra cui falso in bilancio;
- la riduzione dei termini utili alla presentazione della dichiarazione riservata: l'adesione dovrà essere formalizzata non più entro 15 aprile 2010 ma **entro il 15 dicembre 2009**.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA: NUOVE REGOLE DAL 1/1/2010



Come anticipato nella nostra precedente circolare, dal prossimo anno, **la compensazione dei crediti Iva oltre i 10.000 euro potrà avvenire solo ed esclusivamente** previo soddisfacimento di alcuni complessi adempimenti introdotti dalla cosiddetta "manovra anticrisi".

In particolare, si precisa che:

- **decorrenza:**
la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a 10.000 euro annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge;
- **modalità di compensazione**
il credito Iva di importo superiore a 10.000 euro annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico, utilizzando uno specifico "canale" che dovrà essere predisposto dall'Agenzia;
- **certificazione dell'esistenza del credito**
per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario disporre di una dichiarazione "*certificata*" ossia di una dichiarazione sulla quale siano apposti (alternativamente):
 - o il visto di conformità;
 - o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l'effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

In relazione a quanto sopra, è opportuno evidenziare che in presenza di un credito IVA 2009 di importo:

- **pari o inferiore a 10.000** euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
- **superiore a € 10.000** euro dovrà essere chiarito se le limitazioni operano soltanto con riferimento all'importo che supera tale limite, ossia se, per un contribuente che dispone, ad

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

esempio, di un credito IVA pari a 60.000 euro la compensazione “esterna” (ossia compensazione del credito IVA con altre imposte) è libera fino al superamento del limite di 10.000 euro.

Per quanto riguarda la “certificazione” della dichiarazione, la norma prevede che unici *soggetti abilitati* all’apposizione del visto di conformità sono: i CAF, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio.

Dal punto di vista pratico, il visto di conformità è il risultato di una serie di attività che i soggetti abilitati dovranno espletare. Nello specifico, questi ultimi sono tenuti ad effettuare la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Appare pertanto evidente come le novità come sopra sinteticamente rappresentate non potranno che comportare nuove responsabilità e complicazioni al già complesso sistema delle compensazioni.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERDE IL RAPPRESENTANTE FISCALE

(D.L. 25/09/2009, n. 135)



Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia non devono più identificarsi o nominare un rappresentante fiscale, ma sarà la stabile organizzazione a far fronte a tutti gli obblighi I.V.A.

La nuova norma, contenuta nel D.L. n. 135 del 2009, entrato in vigore lo scorso 26 settembre, (contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità”) produce effetti anche per il passato; la stessa norma, inoltre, obbliga i soggetti interessati a chiudere la partita I.V.A. esistente in capo al rappresentante fiscale o aperta a Pescara come soggetto comunitario identificato in Italia.

INDICE ISTAT

Istat, comunicato, 16/09/2009



L’Istat, con il consueto comunicato, ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2009, pubblicato ai sensi dell’art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

L'indice è pari a 135,8. **La variazione dell'indice**, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al **+0,2%**.

RIMBORSO IRAP: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE



Come noto, l'invio telematico delle istanze di rimborso inizialmente previsto per il 14 settembre è stato "congelato"; si attende ora che l'Agenzia delle Entrate dia corso alla predisposizione dei provvedimenti amministrativi che dovranno regolamentare operativamente le modalità da seguire per richiedere ed ottenere il rimborso delle imposte dirette spettanti a seguito dell'intervenuta deducibilità del 10% dell'Irap corrisposta nei singoli anni di imposta.

Fra le diverse ipotesi di liquidazione dei crediti, due parrebbero essere le più plausibili:

- una liquidazione "orizzontale" per annualità
ovvero
- una distribuzione proporzionale che accontenti tutti i richiedenti.

Nel primo caso verrebbe predisposto un invio di più istanze telematiche che darebbero diritto al rimborso in funzione della tempestività dell'invio, ma ripartito per le annualità oggetto di rimborso. A tal proposito si starebbe prendendo in considerazione anche l'ipotesi di uno "scaglionamento" per regioni o per orario delle istanze.

Nel secondo caso viceversa, si eviterebbe il click day garantendo un rimborso proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l'istanza. Questo tipo di "restituzione pro quota", restando nei limiti degli attuali stanziamenti, avrebbe il pregio non negare un minimo di rimborso a nessun "avente diritto". Lo Studio si riserva di tornare sull'argomento non appena saranno emanati i nuovi provvedimenti.

COMUNICAZIONE AL RAEE (Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



L'art. 5 del D.L. 135/2009 prevede che **entro il 31 dicembre 2009** i produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche dovranno comunicare, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono, inoltre, tenuti a confermare o rettificare, contestualmente, il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato nel 2006, comunicato al Registro in sede di iscrizione.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA INTRASTAT E ALLA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (Direttive 28.11.2006, n. 112/CE; 12.2.2008, n. 8/CE e 16.12.2008, n. 117/CE)

A seguito dell'intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE alla disciplina che regola la presentazione degli elenchi intrastat e il luogo impositivo per le prestazioni di servizi, a **decorrere dall'1.1.2010** è prevista l'applicazione delle seguenti nuove disposizioni, che prevedono:

- a. quale **luogo di imposizione delle prestazioni di servizi** rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari, la **sede del committente**. Attualmente il criterio generale individua la territorialità dei servizi nello Stato del prestatore;
- b. **l'estensione dell'obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi** effettuate in ambito comunitario. Attualmente l'adempimento è previsto solo per le movimentazioni (acquisti/cessioni) di beni intracomunitarie;
- c. la **periodicità mensile di presentazione degli elenchi** riepilogativi Intrastat, quale **regola generale**. Attualmente la periodicità, come regola generale, è trimestrale.

RECEPIMENTO DELLE NOVITÀ

Si precisa che le novità sopra accennate dovranno essere necessariamente recepite dal Legislatore nazionale mediante l'approvazione di specifici decreti operativi finalizzati all'adeguamento delle disposizioni interne a quelle comunitarie.

In particolare dovranno essere integrati e/o modificati:

- l'articolo 7 del DPR n. 633/72 riguardante la territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi;
- l'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93;
- il DM 27.10.2000 contenente le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 23/10/2009

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

La Circolare è stata opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.